

I documenti di trasporto digitali: quadro normativo, stato dell'arte e case histories

La disciplina applicabile ai documenti di trasporto digitali

Web meeting, 14 settembre 2022

Stefano Fadda

s.fadda@studiolegalefadda.it

Studio Legale Fadda

16122 GENOVA - VIA PESCHIERA, 22 TEL. 010.888.782 (4 LINEE) - FAX 010.812.987

20122 MILANO - CORSO ITALIA, 8 TEL 0272.080.571 - FAX 02.87.73.04

www.studiolegalefadda.it - slf@studiolegalefadda.it

Il documento

Principi generali

Il documento

Cosa è il documento


“Ogni scritto rappresentativo di un fatto giuridicamente rilevante”

Il concetto giuridico di documento


“Qualche cosa che fa conoscere”, e poiché “ciò che serve a far conoscere qualcos'altro può essere una persona o una cosa, ma la persona che fa conoscere si chiama testimonia, il significato di documento si restringe alla cosa che fa conoscere un fatto”.

Gli elementi che compongono un documento

- Il mezzo



- La materia



- Il contenuto



Perché si producono, conservano e si archiviano i documenti

I motivi fondamentali per cui si producono, conservano e si archiviano i documenti sono:

- obbligo imposto dalla legge
- atti per cui è richiesta dalla legge una certa forma (due ipotesi):
 - » ad substantiam
 - » ad probationem
- esigenze probatorie generiche

La *forma* dei documenti (diritto sostanziale)


- Principio della libertà di forma
- Forma vincolata
 - ad substantiam
 - ad probationem



Forma *ad substantiam*

Convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.); donazione (art. 782 c.c.); stipulazione di interessi superiori al saggio legale (art. 1284 c.c.); contratti elencati nell'art. 1350 c.c. e quelli preliminari a questi (art. 1351 c.c.); *cessio bonorum* (art. 1987 c.c.); patto di non concorrenza (artt. 2125 c.c.); costituzione delle società di capitali (artt. 2328, 2464 e 2475 c.c.); deliberazione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (art. 2498 c.c.); costituzione di una società cooperativa (art. 2518 c.c.) e di un consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambi (art. 2603 c.c.); compromesso (art. 807 c.c.), etc.


La *prova* (diritto processuale)



- L'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)
- L'art 116 c.p.c. quale espressione dell'atipicità delle prove

“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”
- Le principali deroghe al principio dell'atipicità delle prove (artt. 2699 e segg. cod. civ.)
- La forma *ad probationem*

Limiti alla prova



- **articolo 2721 c.c.**

non è ammessa la prova testimoniale dei contratti quando il valore dell'oggetto eccede le 5.000 lire (!!)

ma "l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza"

- **articolo 2722 c.c.**

in base al quale non è ammessa la prova testimoniale in relazione a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

DOCUMENTO INFORMATICO E DIGITALE

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (art. 20 D. Lgs. 82/05)

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 C.C. quando

- vi e' apposta una firma digitale
- altro tipo di firma elettronica qualificata
- una firma elettronica avanzata
- e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID

Le «firme» (art. 1 D. Lgs. 82/05)

- (Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica)
- (Firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati)
- (Firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma)
- firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un [certificato qualificato e] su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Art. 2702 c.c.

Efficacia della scrittura privata.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

La paternità della scrittura privata

- La firma come elemento di un meccanismo presuntivo
- Le **presunzioni** sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.)
- Il riconoscimento quale elemento essenziale per l'attribuzione di paternità di un documento

Ipotesi di riconoscimento legale

- Riconoscimento tacito: “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” (art. 214 c.p.c.)
 - Contumace (art. 215 c.p.c.)
 - Parte comparsa (art. 215 c.p.c.)
- La verifica e la querela di falso
- “Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (art. 2703 cod. civ.)

Forma convenzionale

- Le “forme convenzionali” (art. 1352 cod. civ.)
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo
- Il contratto “normativo”
un accordo che racchiude la disciplina (anche solo parziale) di futuri contratti che saranno stipulati tra gli stessi soggetti dell’accordo normativo

Articolo 24

- 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
- 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (art. 20 D. Lgs. 82/05)

- In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità.
- La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida

Riproduzioni informatiche (art. 23 quater D. Lgs. 82/05)

Modifica l'art. 2712 cod. civ. (Riproduzioni meccaniche)

Le riproduzioni fotografiche, **informatiche** o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime

I documenti di trasporto

Principi generali

I documenti di trasporto

- Funzioni tipiche del documento di trasporto
 - Ricevuta del carico
 - Prova del contratto di trasporto
 - Titolo rappresentativo di merci
- Varie tipologie di documenti di trasporto
 - La polizza di carico (B/L)
 - Altri documenti del trasporto marittimo
 - La lettera di vettura aerea
 - La lettera di vettura ferroviaria
 - La CMR
 - La lettera di vettura e la ricevuta di carico
 - Il DDT
 - Altri documenti del trasporto stradale

Contenuto dei documenti di trasporto

- a. luogo e data della sua compilazione;
- b. nome e indirizzo del mittente;
- c. nome e indirizzo del vettore;
- d. luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
- e. nome e indirizzo del destinatario;
- f. denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
- g. numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
- h. peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
- i. spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
- j. istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
- k. indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente Convenzione.

I documenti di trasporto informatici

Principi generali

Il documento di trasporto informatico

- Carenza di normativa specifica
 - La E-Cmr (Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008)
- Applicabilità dei principi generali
 - Documenti informatici equiparati alla scrittura privata
 - Altri documenti informatici
 - Le riproduzioni informatiche
- I sistemi chiusi
 - L'esperienza Bolero
 - WAVE BL
 - E-Cmr italia

Esigenze interne ed esterne

- I sistemi chiusi e la forma convenzionale
- Il soddisfacimento di obblighi legali
 - I controlli sulla strada
 - Sanzioni ed impugnazioni

E-cmr

Art. 1 Definizioni

- Convenzione: la CMR
- Comunicazione elettronica: l'informazione registrata, inviata, ricevuta o conservata con mezzi elettronici, ottici, numerici o con mezzi equivalenti atti a rendere accessibile l'informazione comunicata per l'ulteriore consultazione
- Lettera di vettura elettronica: una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante
- Firma elettronica: i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.

Art. 2 campo d'applicazione e portata della lettera di vettura elettronica

- Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica.
- Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest'ultima.
- Elenco paesi che hanno aderito:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-b&chapter=11&clang=_en

Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica

La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica:

1. connessa esclusivamente al firmatario;
2. permette di identificare il firmatario;
3. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;
4. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Art. 4 Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica

- La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione.
- Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l'integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. . . .
- Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione.
- La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica.

Art. 5 Attuazione della lettera di vettura elettronica

Le parti ... stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, per:

- il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura;
- l'assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità;
- il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare;
- Il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo;
- le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica;
- le procedure che permettono un'eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica

Art. 6 Documenti che completano la lettera di vettura elettronica

- Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica.
- I documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all'articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l'integrità.

Merci pericolose

ADR / RID

- 5.4.0.1 Salvo che non sia diversamente specificato, ogni trasporto di merci, regolamentato dal RID, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel presente capitolo, come appropriato.
- 5.4.0.2 È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

Codice IMDG

- Le disposizioni del presente Codice non precludono l'uso di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) e di scambio di dati informatizzati (EDI) come un'alternativa alla documentazione cartacea. Tutti i riferimenti al “documento di trasporto per le merci pericolose” presenti in questo capitolo includono anche la fornitura delle informazioni richieste mediante l'utilizzo di tecniche di trasmissione EDP e EDI.
- Salvo se diversamente previsto, lo speditore che presenta al trasporto merci pericolose deve fornire al trasportatore le informazioni relative a tali merci pericolose, inclusa ogni informazione aggiuntiva e documentazione così come specificato in questo Codice. Queste informazioni possono essere fornite su un documento di trasporto per le merci pericolose o, previo accordo con il trasportatore, mediante l'utilizzo di tecniche di EDP e EDI.
- Quando le informazioni sulle merci pericolose sono fornite al trasportatore mediante tecniche di EDP o di EDI, lo speditore deve essere in grado di fornire senza ritardo queste informazioni come documento cartaceo, con le informazioni nell'ordine prescritto nel presente capitolo

**Cessioni
intracomunitarie**

La fattispecie


Costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d'imposta (articolo 41, comma 1, lettera a) del D.L. del 30 agosto 1993, n. 331)

Presupposti:

- onerosità dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro.

La prova della cessione

- La legge italiana – conformandosi sul punto alla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) – non detta alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo
- Con la risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, è stato chiarito che il CMR elettronico, recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale



Grazie per la vostra attenzione!